



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Convenzione con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Taranto per lo svolgimento del servizio di cassa AMAT a mezzo trattativa privata.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 4 (quattro)
del mese di S e t t e m b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Arturo MASI</u>	3. <u>Vincenzo CHIARELLI</u>
4. <u>Giuseppe NARDELLI (a.g.)</u>	5. <u>Eduardo MURIANO</u>
6. <u>Angelo GIUDETTI</u>	7. <u>Francesco FORNARO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Armando MASSAFRA (con diritto a voto)</u>	9. <u>=====</u>
---	-----------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Don Inxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

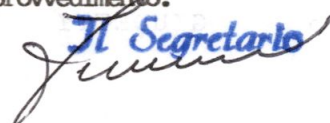
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con nota del 22/settembre/1992 il Monte dei Paschi di Siena, sede di Taranto, ha disdettato la convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa di questa Azienda scaduta il 31/dicembre/1992;

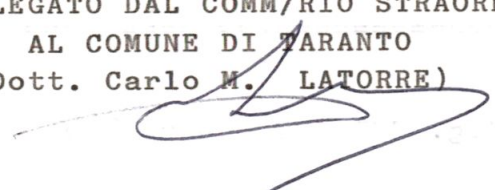
- PRESO ATTO che tutti i tentativi esperiti dall'Azienda per l'affidamento del servizio di cassa a mezzo licitazioni private indette con deliberazioni n. 276 del 30/settembre/1992, n.333 del 12/dicembre/1992, n.47 del 16/febbraio/1993 e n. 134 del 29/maggio/993, hanno prodotto esiti negativi;
- VISTA la propria deliberazione n. 134 del 29/maggio/1993 con la quale, dopo gli esiti negativi delle licitazioni private innanzi specificate, si riserva il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art.61, comma 1, del DPR n.902/1986;
- VISTA la propria deliberazione n. 160 del 26/giugno/1993 con la quale si dà mandato al Presidente, al Direttore di Esercizio e al Dirigente Amministrativo di esperire una indagine fra gli Istituti bancari operanti nell'area di Taranto per l'affidamento a mezzo trattativa privata del servizio in questione;
- PRESO ATTO che fra tutti gli Istituti bancari all'uopo interpellati solo il Monte dei Paschi di Siena ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere il servizio di cassa per l'Azienda proponendo il testo della convenzione da sottoscrivere, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTO il testo della convenzione e ritenute accettabili le condizioni in essa contenute;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di accettare il testo della convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa dell'Azienda proposto dall'Istituto Monte dei Paschi di Siena, sede di Taranto, alle condizioni tutte in esso riportate;
- di procedere, pertanto, alla formale sottoscrizione dell'atto con il predetto Istituto di credito;
- di allegare al presente provvedimento copia della convenzione come parte sostanziale ed integrante.-
- di prorogare, alle stesse condizioni, il servizio di Tesoreria con l'Istituto Monte Paschi Siena sino all'approvazione da parte degli Organi tutori del presente provvedimento.

Il Segretario


IL PRESIDENTE
DELEGATO DAL COMM/RIO STRAORD/RIO
AL COMUNE DI TARANTO
(Dott. Carlo M. LATORRE)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 15/Settembre/1993.-

~~Com.rio Straord.~~
Ratificata dalla ~~Giunta Municipale~~ nella seduta del 16/Novembre/1993.-

Resa esecutiva il 04/Gennaio/1994, dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 15248.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

15/settembre/1993
Taranto,

Spett./le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune - P.zzo LATAGLIATA

N. di protocollo 1583/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per gli adempimenti di competenza del Commissario Straordinario al Comune di Taranto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del DPR n.902/1986, si trasmettono, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 4/09/1993:

- Del. n. 202 - "Indizione asta pubblica per fornitura gasolio per autotrazione e oli lubrificanti".
- Del. n. 203 - "Revoca delibera n.132 del 29/05/1993 riguardante approvazione Regolamento e Pianta Organica".
- Del. n. 208 - "Pagamento onorari relativi alla certificazione dei bilanci AMAT per il triennio 1988-1990".
- Del. n. 209 - "Indizione licitazione privata per fornitura etichette autoadesive per tessere abbonamenti anno 1994".
- Del. n. 210 - "Convenzione con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Taranto per lo svolgimento del servizio di Cas
sa AMAT a mezzo trattativa privata".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P. z. 15.9.93
Umano

N. 3234 del Registro

11

Municip
A.M.A.T.

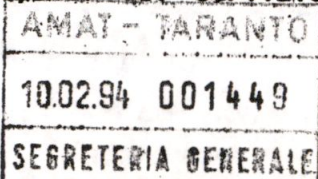
CITTÀ DI TARANTO

1^a DIVISIONE
SEZ. SEGRETERIA
N. 3189 Prot. Spec.
Spedito il 15 DIC. 1993

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

O G G E T T O

Approvazione della delibera della Commissione Amministratrice AMAT n. 210 del 4.9.1993, avente per oggetto: Convenzione con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Taranto per lo svolgimento del servizio di cassa AMAT. a mezzo trattativa privata.

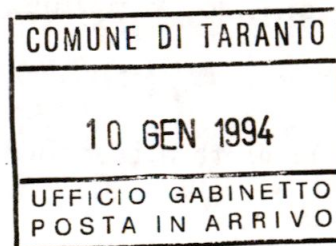


L'anno millenovecentonovantatre, il giorno Sedici del mese di Novembre alle ore 18.30, in TARANTO e nel Palazzo di Città;

Il **COMMISSARIO STRAORDINARIO**
Dott. **G. MENDOLIA**

con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dott. Giuseppe PENNACCHIA

ha adottato la seguente deliberazione:



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota di prot. 1383, qui pervenuta il 15/9/1993 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la Deliberazione adottata dalla stessa nella seduta del 4/9/1993 n° 210 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del T.U. del 15/10/1925 n° 2578 e art. 72 1° comma del D.P.R. n° 902 del 4/10/1986 occorre l'approvazione del Commissario Straordinario;

Vista la legge 8/6/1990 n° 142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n° 142 in data 20.9.1993 dal Responsabile del servizio Dott. Giovanni Perrucci sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n° 142 in data 22.9.1993 dal Responsabile del servizio di Ragioneria Dr. Luigi LUBELLI sulla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n° 142 in data 11.11.1993 dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Bennacchia sotto il profilo della legittimità; "che così recita **"favorevole stante le motivazioni globali nelle premesse del provvedimento AMAT"**;
Con i poteri conferitigli in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica del 25/5/1993;

D E L I B E R A

- 1) di fare proprio il parere del Segretario Generale;
- 1) Di approvare e fare propria la deliberazione n° 210 del 4/9/1993 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;
- 2) Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8/6/1990 n° 142 così ^{corris}evidenziati in premessa.

D E L I B E R A

Di sottoporre il presente provvedimento all'esame della Sezione Provinciale di Controllo ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 45 della legge 142/90.



Si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. G. Pennacchia

IL COMMISSARIO **Straordinario**
F.to Dott. G. Mendolia

IL FUNZIONARIO VERBALIZZ.
F.to Sig.ra A. Rizzi

Si attesta che la presente deliberazione è ^{in corso di pubblicazione} ~~stata pubblicata~~ all'Albo del Comune
dal 15 DIC. 1993 al 30 DIC. 1993

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, li 15 DIC. 1993



[Signature]
IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Proc. Giovanni Ferrucci)

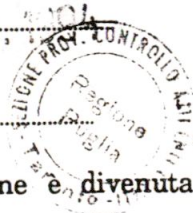
REGIONE DELLA PUGLIA

**SEZ. PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
di TARANTO**

N. 15248
LA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL - 4 GEN. 1994
prende atto

Taranto, li 5 GEN. 1994
p.c.c. IL SEGRETARIO

[Signature]
Reg. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

[Signature]
Prof. Avv. Domenico RANA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Pennacchia

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, addì - 5 FEB. 1994



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Signature]
IL COAD. DI SEZ. INF. F. F. **DELEGATO**
(Maria Antonietta Di Paola)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 15/settembre/1993

N. di protocollo 1283/93 Rip:

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune - P.zzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

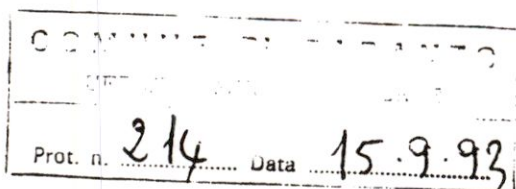
T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per gli adempimenti di competenza del Commissario Straordinario al Comune di Taranto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del DPR n.902/1986, si trasmettono, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 4/09/1993:

- Del. n. 202 - "Indizione asta pubblica per fornitura gasolio per autotrazione e oli lubrificanti".
- Del. n. 203 - "Revoca delibera n.132 del 29/05/1993 riguardante approvazione Regolamento e Pianta Organica".
- Del. n. 208 - "Pagamento onorari relativi alla certificazione dei bilanci AMAT per il triennio 1988-1990".
- Del. n. 209 - "Indizione licitazione privata per fornitura etichette autoadesive per tessere abbonamenti anno 1994".
- Del. n. 210 - "Convenzione con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Taranto per lo svolgimento del servizio di Cas sa AMAT a mezzo trattativa privata".

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Tarantò

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Convenzione con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Taranto per lo svolgimento del servizio di cassa AMAT a mezzo trattativa privata.

L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 4 (quattro)
del mese di Settembre, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Carlo M. LATORRE

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo NASI

3. Vincenzo CHIARELLI

4. Giuseppe HARDELLI (a.g.)

5. Eduardo MURIANO

6. Angelo GIUDETTI

7. Francesco FORNARO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto)

9.

Assiste il Direttore dell'Azienda Donatello Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con nota del 22/settembre/1992 il Monte dei Paschi di Siena, sede di Taranto, ha disdetto la convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa di questa Azienda scaduta il 31/dicembre/1992;

- PRESO ATTO che tutti i tentativi esperiti dall'Azienda per l'affidamento del servizio di cassa a mezzo licitazioni private indette con deliberazioni n. 276 del 30/settembre/1992, n. 333 del 12/dicembre/1992, n. 47 del 16/febbraio/1993 e n. 134 del 29/maggio/993, hanno prodotto esiti negativi;
- VISTA la propria deliberazione n. 134 del 29/maggio/1993 con la quale, dopo gli esiti negativi delle licitazioni private innanzi specificate, si riserva il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 61, comma 1, del DPR n. 902/1986;
- VISTA la propria deliberazione n. 160 del 26/giugno/1993 con la quale si dà mandato al Presidente, al Direttore di Esercizio e al Dirigente Amministrativo di esperire una indagine fra gli Istituti bancari operanti nell'area di Taranto per l'affidamento a mezzo trattativa privata del servizio in questione;
- PRESO ATTO che fra tutti gli Istituti bancari all'uopo interpellati solo il Monte dei Paschi di Siena ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere il servizio di cassa per l'Azienda proponendo il testo della convenzione da sottoscrivere, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- VISTO il testo della convenzione e ritenute accettabili le condizioni in essa contenute;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

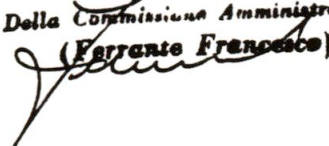
- di accettare il testo della convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa dell'Azienda proposto dall'Istituto Monte dei Paschi di Siena, sede di Taranto, alle condizioni tutte in esso riportate;
- di procedere, pertanto, alla formale sottoscrizione dell'atto con il predetto Istituto di credito;
- di allegare al presente provvedimento copia della convenzione come parte sostanziale ed integrante.-
- di prorogare, alle stesse condizioni, il servizio di Tesoreria in essere con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena sino all'approvazione da parte degli Organi tutori del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

Visto : **IL PRESIDENTE**
DELEGATO DAL COME/RIO STRAORD/RIO
 F/to : **AL COMUNE DI TARANTO**
 (Dott. Carlo M. LATORRE)

p.c.c. : **IL SEGRETARIO**
 Della Commissione Amministrativa
 (Ferrante Francesco)



data all'Amministrazione Comunale il

a dalla Giunta Municipale nella seduta del

cutiva il

.....

Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno 1993, il giorno

_____ con la presente scrittura

T R A

L'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) - Codice fiscale 00146330733 - rappresentata dal Sig. FERRANTE Giuseppe nato a Taranto 13.5.1934 nella sua qualità di Direttore dell'Ente

E

L'Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Taranto - Codice fiscale 00116670522 - rappresentato dal Sig. CROCIANI Rag. Libero nato a Chianciano(SI) il 6.5.1945, nella sua qualità di Direttore della Succursale di Taranto a quanto infra abilitato in forza degli artt. 24 e 28 dello Statuto dell'Istituto stesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1

L'A.M.A.T., in seguito denominata semplicemente "ENTE" affida ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 4/10/1986, n° 902 al Monte dei Paschi di Siena, in seguito denominato



semplicemente "CASSIERE", il proprio servizio di cassa per il periodo dall'01/07/1993 al 31/12/1996, salvo proroga tacita di triennio in triennio fino a quando dall'una o dall'altra parte non sia data disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole della presente convenzione è data facoltà all'uno o all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata A.R. -

ART. 2

Il servizio di cassa sarà attuato nel rispetto delle norme riguardanti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di cui alla Legge 29/10/1984, n.720. pertanto, il cassiere nella qualità di organo di esecuzione dell'Ente, effettuerà le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale dell'Ente aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

ART. 3

Il servizio di Cassa sarà disimpegnato nei locali del Monte dei Paschi di Siena, Viale Magna Grecia 76/78 nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

ART. 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno esclusivamente tramite il Cassiere

con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art.48 del D.P.R. 4/10/1986, n.902; i pagamenti su mandati emessi dall'Ente, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, da coloro che sono chiamati a sostituirli; le riscossioni su reversali emesse dall'Ente, firmate dal Direttore o dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per se stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari. L'Ente trasmetterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma o sigla, nonchè gli estremi degli atti autorizzativi.

Nel caso di cambiamento dei titolari l'Ente trasmetterà, sempre a mezzo raccomandata, le nuove firme.

ART. 5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza numerata progressivamente, che farà richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

ART. 6

Nessuna somma sarà pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 18 ed il recupero spese postali anticipate dall'Istituto Cassiere.



Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossione a mezzo c/c postale intestato all'Ente con firma di traenza da parte del Cassiere.

Inoltre ^{per} la riscossione dei mandati tratti a favore dell'Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ente stesso, allo scopo di agevolare le operazioni d'incasso si avvarrà, ove possibile, delle facoltà previste dall'art.1 del D.P.R. 25/1/1962, n.71 e dell'art. 652 lett. d) delle istruzioni Generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di detti mandati con il sistema di accreditamento in c/c presso la Banca d'Italia a favore di un Istituto di credito.

ART. 7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'Esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;
- la somma da pagare;



- l'oggetto e il luogo di pagamento;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario laddove previsto dalla legge.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che dovessero contenere abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o del nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante sue Filiali o suoi corrispondenti.

Alle minute spese l'Ente provvederà direttamente con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere interno (Economo), restando estraneo il Cassiere alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni. Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni del D.P.R. 421/79. In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia. Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato



tramite versamento nel c/c postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiranno quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico dell'Ente quando dovuta.

ART. 8

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento e saranno restituiti all'Ente.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'ente dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati di pagamento saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione, fatti salvi i casi di estrema urgenza segnalati di volta in volta dall'Ente. Dopo aver dato corso all'ordine espresso del mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate, il Cassiere apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "PAGATO" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento.

Identica procedura sarà eseguita per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno portare gli estremi di emissione atti ad identificarle. Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al Cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia, una delle quali sarà



restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

ART. 9

Il servizio di cassa viene svolto dietro la corresponsione di un compenso annuo di E. 40.000.000*(quarantamilion)+ I.V.A.

ART. 10

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità in ordine all'incasso dell'I.V.A. o dell'imposta di bollo, per le quali si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'Ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

ART. 11

L'Esercizio finanziario inizia l'1/1 e termina il 31/12.

Alla fine dell'esercizio finanziario i mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti, sono commutati dal Cassiere in assegni postali localizzati, con tassa e spese a carico del destinatario.

ART. 12

Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento estinti e le copie del giornale di Cassa.

Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta in duplice copia di cui una, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di discarico dei documenti ricevuti.



ART. 13

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà e di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente, restando esonerato il Cassiere dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

ART. 14

Il Cassiere, compatibilmente con le proprie norme interne, è tenuto a concedere all'Ente, ai sensi dell'art. 10 bis comma 4 L. 440/87 e dell'art. 6 L. 843/78, anticipazioni esclusivamente nei limiti dei 3/12 delle entrate ordinarie proprie dell'Ente stesso accertate sull'anno precedente; è, pertanto, esclusa espressamente fin da ora la possibilità di concessione di ogni ulteriore anticipazione e/o apertura di credito.

Tale anticipazione dovrà essere richiesta dall'Ente su conforme deliberazione della Commissione Amministratrice approvata dagli



organismi competenti. In tale atto deliberativo saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali l'Ente richiede l'anticipazione con espressa autorizzazione al cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse, nonché di qualsiasi entrata non soggetta a vincolo di destinazione, l'importo necessario a reintegrare il suo credito (la durata delle concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

In caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite concessioni.

Su dette anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso pari al prime rate del Monte dei Paschi di Siena maggiorato di 2,5(duevirgolacinque) punti (nell'attualità pari a ...), seguendone le variazioni, franco commissioni.

Tali interessi come sopra determinati saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saranno addebitati all'Ente trimestralmente al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 di ciascun anno.

L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro, alle operazioni di liquidazione e di



emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a carico dell'Ente.

ART. 15

Il Cassiere renderà conto delle suddette concessioni mediante estratto dei c/c di cui all'articolo precedente; l'estratto conto secondo le "condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro ~~quaranta~~ ^{sessanta} giorni dalla data di spedizione non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31/12 di ogni anno) il Cassiere trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto.

ART. 16

Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore.

ART. 17

Il Cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servizio in nome e per conto dell'Ente.

ART. 18

In considerazione delle disposizioni che regolano



l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma limitatamente all'operazione di mutuo i diritti e gli obblighi del Tesoriere, fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge. L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con le relative scadenze aggiornandolo tempestivamente ogni qualvolta venga contratto un nuovo mutuo. Il Cassiere ai sensi dell'art. 3 della Legge 843/78 ha facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini del pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il Cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedendone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi.

ART. 19

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

ART. 20

Il presente contratto, mentre vincola



immediatamente il Cassiere, non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione della competente autorità tutoria. Per l'esecuzione dello stesso le parti eleggono domicilio quanto al Cassiere presso la Filiale di Viale Magna Grecia 76/78 quanto all'Ente presso la sua Sede di Taranto.

ART. 21

Per il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale potranno essere redatti mandati cumulativi corredati da un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagina da persona facoltizzata come indicato all'art. 4.

Il Cassiere provvederà alla emissione di singoli assegni circolari NON TRASFERIBILI, intestati ai singoli beneficiari senza alcun aggravio di spese per l'Ente.

La valuta stabilita è quella della data di emissione degli assegni.

Gli assegni potranno essere consegnati all'Economo-cassiere aziendale, che rilascerà all'Istituto cassiere regolare ricevuta.

I dipendenti possono, altresì, disporre il pagamento dei propri stipendi mediante accredito in c/c accesi presso lo stesso Cassiere (senza perdita alcuna di valuta) o Istituti diversi.

ART. 22



La valuta degli addebiti sarà sempre il giorno
di effettivo pagamento dei mandati, mentre per le
riscossioni andrà al giorno successivo non festivo
per il Cassiere.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno 1993, il giorno

_____ con la presente scrittura

T R A

L'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) - Codice fiscale 00146330733 - rappresentata dal Sig. FERRANTE Giuseppe nato a Taranto 13.5.1934 nella sua qualità di Direttore dell'Ente

E

L'Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Taranto - Codice fiscale 00116670522 - rappresentato dal Sig. CROCIANI Rag. Libero nato a Chianciano(SI) il 6.5.1945, nella sua qualità di Direttore della Succursale di Taranto a quanto infra abilitato in forza degli artt. 24 e 28 dello Statuto dell'Istituto stesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1

L'A.M.A.T., in seguito denominata semplicemente "ENTE" affida ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.P.R. 4/10/1986, n° 902 al Monte dei Paschi di Siena, in seguito denominato

semplicemente "CASSIERE", il proprio servizio di cassa per il periodo dall'01/07/1993 al 31/12/1996, salvo proroga tacita di triennio in triennio fino a quando dall'una o dall'altra parte non sia data disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di inosservanza da parte di uno dei contraenti delle clausole della presente convenzione è data facoltà all'uno o all'altro di dare disdetta immediata con lettera raccomandata A.R. -

ART. 2

Il servizio di cassa sarà attuato nel rispetto delle norme riguardanti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, di cui alla Legge 29/10/1984, n.720. pertanto, il cassiere nella qualità di organo di esecuzione dell'Ente, effettuerà le operazioni d'incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale dell'Ente aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

ART. 3

Il servizio di Cassa sarà disimpegnato nei locali del Monte dei Paschi di Siena, Viale Magna Grecia 76/78 nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

ART. 4

Tanto i pagamenti che le riscossioni si eseguiranno esclusivamente tramite il Cassiere

con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art.48 del D.P.R. 4/10/1986, n.902; i pagamenti su mandati emessi dall'Ente, firmati dal Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, da coloro che sono chiamati a sostituirli; le riscossioni su reversali emesse dall'Ente, firmate dal Direttore o dal Dirigente Amministrativo o, in loro assenza o impedimento, dai sostituti. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per se stessa presunzione di assenza o impedimento dei titolari. L'Ente trasmetterà a mezzo lettera raccomandata i poteri di firma o sigla, nonchè gli estremi degli atti autorizzativi.

Nel caso di cambiamento dei titolari l'Ente trasmetterà, sempre a mezzo raccomandata, le nuove firme.

ART. 5

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza numerata progressivamente, che farà richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata.

ART. 6

Nessuna somma sarà pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 18 ed il recupero spese postali anticipate dall'Istituto Cassiere.

Per i contributi concessi da Enti Pubblici o versamenti ad altro titolo richiesti dall'Ente è comunque data facoltà di riscossione a mezzo c/c postale intestato all'Ente con firma di traenza da parte del Cassiere.

Inoltre ^{per} la riscossione dei mandati tratti a favore dell'Ente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ente stesso, allo scopo di agevolare le operazioni d'incasso si avvarrà, ove possibile, delle facoltà previste dall'art.1 del D.P.R. 25/1/1962, n.71 e dell'art. 652 lett. d) delle istruzioni Generali sul servizio del Tesoro, che disciplinano l'incasso di detti mandati con il sistema di accreditamento in c/c presso la Banca d'Italia a favore di un Istituto di credito.

ART. 7

I mandati di pagamento porteranno:

- il numero progressivo;
- la data di emissione;
- l'indicazione dell'Esercizio;
- il cognome, il nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è persona giuridica;
- la somma da pagare;

- l'oggetto e il luogo di pagamento;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario laddove previsto dalla legge.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o sul regolare documento che sarà allegato al mandato stesso.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che dovessero contenere abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o del nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere provvederà di regola mediante sue Filiali o suoi corrispondenti.

Alle minute spese l'Ente provvederà direttamente con emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo a favore del Cassiere interno (Economo), restando estraneo il Cassiere alle cure e responsabilità in ordine alle conseguenti erogazioni. Ove espressamente richiesto dall'Ente, l'estinzione del mandato potrà avvenire anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, accrediti nei conti correnti bancari intestati ai creditori o commutazione in vaglia postali, secondo le previsioni del D.P.R. 421/79. In tali casi il Cassiere provvederà ad allegare ai mandati, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari, le contabili di accredito in conto corrente o le ricevute postali dei vaglia.

Ulteriormente il pagamento potrà essere effettuato

tramite versamento nel c/c postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiranno quietanza a tutti gli effetti. L'imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico dell'Ente quando dovuta.

ART. 8

I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa; gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento e saranno restituiti all'Ente.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'ente dopo la consegna degli stessi al Cassiere. I mandati di pagamento saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione, fatti salvi i casi di estrema urgenza segnalati di volta in volta dall'Ente. Dopo aver dato corso all'ordine espresso del mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate, il Cassiere apporrà sul mandato stesso un timbro con la dicitura "PAGATO" e l'indicazione della data di avvenuto pagamento. Identica procedura sarà eseguita per le reversali che, come i mandati di pagamento, dovranno portare gli estremi di emissione atti ad identificarle. Gli ordinativi trasmessi dall'Ente al Cassiere saranno elencati su apposita distinta compilata in duplice copia, una delle quali sarà

restituita, firmata, all'Ente per ricevuta.

ART. 9

Il servizio di cassa viene svolto dietro la corresponsione di un compenso annuo di £.40.000.000*(quarantamilion)+ I.V.A.

ART. 10

Il Cassiere non assume alcuna responsabilità in ordine all'incasso dell'I.V.A. o dell'imposta di bollo, per le quali si limiterà ad attenersi alle indicazioni che l'Ente nei singoli casi avrà cura di fornirgli.

ART. 11

L'Esercizio finanziario inizia l'1/1 e termina il 31/12.

Alla fine dell'esercizio finanziario i mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti, sono commutati dal Cassiere in assegni postali localizzati, con tassa e spese a carico del destinatario.

ART. 12

Giornalmente nel corso dell'esercizio il Cassiere provvederà a restituire all'Ente gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento estinti e le copie del giornale di Cassa.

Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta in duplice copia di cui una, firmata dall'Ente, sarà restituita al Cassiere a titolo di scarico dei documenti ricevuti.

ART. 13

Il Cassiere assumerà, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di Banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà e di ogni altro valore che l'Ente intenderà affidargli. Ogni operazione inerente all'amministrazione dei suddetti titoli deve essere tempestivamente disposta dall'Ente, restando esonerato il Cassiere dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate.

ART. 14

Il Cassiere, compatibilmente con le proprie norme interne, è tenuto a concedere all'Ente, ai sensi dell'art. 10 bis comma 4 L. 440/87 e dell'art. 6 L. 843/78, anticipazioni esclusivamente nei limiti dei 3/12 delle entrate ordinarie proprie dell'Ente stesso accertate sull'anno precedente; è, pertanto, esclusa espressamente fin da ora la possibilità di concessione di ogni ulteriore anticipazione e/o apertura di credito.

Tale anticipazione dovrà essere richiesta dall'Ente su conforme deliberazione della Commissione Amministratrice approvata dagli

organismi competenti. In tale atto deliberativo saranno pure fissate e precisate le entrate a fronte delle quali l'Ente richiede l'anticipazione con espressa autorizzazione al cassiere a trattenere all'atto dell'incasso delle entrate stesse, nonché di qualsiasi entrata non soggetta a vincolo di destinazione, l'importo necessario a reintegrare il suo credito (la durata delle concessioni non potrà comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa).

In caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Cassiere subentrante all'atto dell'assunzione del servizio ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite concessioni.

Su dette anticipazioni l'Ente corrisponderà un tasso pari al prime rate del Monte dei Paschi di Siena maggiorato di 2,5(duevirgolacinque) punti (nell'attualità pari a ...), seguendone le variazioni, franco commissioni.

Tali interessi come sopra determinati saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, secondo le modalità consentite dagli accordi interbancari in vigore e saranno addebitati all'Ente trimestralmente al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12 di ciascun anno.

L'Ente provvederà contemporaneamente o comunque entro il tempo strettamente necessario per il riscontro, alle operazioni di liquidazione e di

emissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenza delle concessioni suddette resterà a carico dell'Ente.

ART. 15

Il Cassiere renderà conto delle suddette concessioni mediante estratto dei c/c di cui all'articolo precedente; l'estratto conto secondo le "condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza" si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato se entro ~~quaranta~~ ^{sessanta} giorni dalla data di spedizione non perverranno eventuali contestazioni sul suo contenuto con specifiche e precise indicazioni in merito alle partite contestate. A chiusura annuale (31/12 di ogni anno) il Cassiere trasmetterà l'ultimo foglio dell'estratto conto.

ART. 16

Per quanto non contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore.

ART. 17

Il Cassiere addebiterà trimestralmente all'Ente le spese postali e di bollo effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva sostenuta durante la gestione per l'espletamento del servizio in nome e per conto dell'Ente.

ART. 18

In considerazione delle disposizioni che regolano

l'erogazione dei mutui, nonché della vigente normativa in materia di contabilità pubblica, le parti convengono che, in tutti i casi in cui l'Ente stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assuma limitatamente all'operazione di mutuo i diritti e gli obblighi del Tesoriere, fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge. L'Ente trasmetterà al Cassiere l'elenco delle delegazioni con le relative scadenze aggiornandolo tempestivamente ogni qualvolta venga contratto un nuovo mutuo. Il Cassiere ai sensi dell'art. 3 della Legge 843/78 ha facoltà di provvedere agli opportuni accantonamenti ai fini del pagamento delle rate alle scadenze stabilite. Qualora alle scadenze stesse l'Ente non avesse ancora provveduto alla consegna dei relativi ordinativi il Cassiere provvederà ugualmente al pagamento richiedendone all'Ente l'emissione che dovrà avvenire nei cinque giorni successivi.

ART. 19

Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto Cassiere. Agli effetti della registrazione si richiede l'applicazione dei disposti di cui agli articoli 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

ART. 20

Il presente contratto, mentre vincola

immediatamente il Cassiere, non impegna l'Ente prima che sia intervenuta l'approvazione della competente autorità tutoria. Per l'esecuzione dello stesso le parti eleggono domicilio quanto al Cassiere presso la Filiale di Viale Magna Grecia 76/78 quanto all'Ente presso la sua Sede di Taranto.

ART. 21

Per il pagamento degli stipendi ed anticipazioni al personale potranno essere redatti mandati cumulativi corredati da un elenco dei singoli beneficiari, vistato in ogni singola pagina da persona facoltizzata come indicato all'art. 4.

Il Cassiere provvederà alla emissione di singoli assegni circolari NON TRASFERIBILI, intestati ai singoli beneficiari senza alcun aggravio di spese per l'Ente.

La valuta stabilita è quella della data di emissione degli assegni.

Gli assegni potranno essere consegnati all'Economo-cassiere aziendale, che rilascerà all'Istituto cassiere regolare ricevuta.

I dipendenti possono, altresì, disporre il pagamento dei propri stipendi mediante accredito in c/c accesi presso lo stesso Cassiere (senza perdita alcuna di valuta) o Istituti diversi.

ART. 22

La valuta degli addebiti sarà sempre il giorno
di effettivo pagamento dei mandati, mentre per le
riscossioni andrà al giorno successivo non festivo
per il Cassiere.